



23 novembre 2016

Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sui fondi propri

Copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Procedura di consultazione.....	3
3	Principali risultati della consultazione.....	4
3.1	Osservazioni generali	4
3.2	Pareri relativi alle singole disposizioni dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP). 4	4
3.2.1	Ponderazione dei rischi per i derivati.....	4
3.2.2	Ponderazione dei rischi per le quote di fondi	4
3.2.3	Ripartizione dei rischi	4
3.2.4	Entrata in vigore e disposizione transitoria	5

1 Situazione iniziale

La revisione intende attuare due normative aggiunte all'accordo quadro internazionale Basilea III, permettendo in tal modo di considerare maggiormente i rischi connessi con la copertura con fondi propri di derivati e quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche.

I metodi di calcolo per la copertura con fondi propri di derivati sono obsoleti, dato che in particolare non distinguono tra derivati collateralizzati e derivati non collateralizzati. Inoltre, contrariamente al suo nome, il «metodo standard» attuale non viene utilizzato da nessun istituto in Svizzera. Nel marzo del 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pertanto pubblicato un nuovo approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati («Standardised Approach for Counterparty Credit Risk», SA-CCR). Dal 2018 questo approccio standard dovrebbe essere applicato nell'ambito del «leverage ratio» e dal 2019 nell'ambito della ripartizione dei rischi.

Per le quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche è emerso che in alcuni casi le posizioni di cartolarizzazione per le quali erano richieste coperture molto elevate con fondi propri sono state riunite in «fondi» per poter applicare le regole meno severe vigenti per le quote di fondi. Sulla base delle nuove norme pubblicate nel dicembre del 2013 dal Comitato di Basilea si intendono precisare i requisiti patrimoniali definiti da Basilea II, adeguandoli maggiormente agli standard internazionali, nonché ostacolare le possibilità di elusione. Le novità introdotte coadiuvano inoltre gli sforzi compiuti dal «Financial Stability Board» (FSB) per inasprire la vigilanza e la regolamentazione del sistema bancario ombra («shadow banking»).

2 Procedura di consultazione

Il 13 giugno 2016 l'invito è stato spedito ai destinatari della procedura di consultazione e pubblicato sul sito Internet del Dipartimento federale delle finanze (DFF). La consultazione è terminata il 15 settembre 2016.

Hanno inoltrato un parere (in ordine alfabetico): Associazione di banche svizzere di gestione patrimoniale ed istituzionale (ABG), Associazione svizzera dei banchieri (ASB), i Cantoni di Appenzello Interno (AI), Argovia (AG), Basilea Campagna (BL), Basilea Città (BS), Friburgo (FR), Ginevra (GE), dei Grigioni (GR), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), San Gallo (SG), Soletta (SO), Turgovia (TG), Uri (UR), del Vallese (VS), Vaud (VD) e Zurigo (ZH), Centre Patronal, EXPERTsuisse, Partito socialista svizzero (PSS), PLR.I Liberali Radicali (PLR), RBA-Holding SA (RBA), Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS), Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM).

I Cantoni di Appenzello Esterno, Glarona, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto e Zugo, PostFinance SA e l'Unione delle città svizzere hanno esplicitamente rinunciato a una presa di posizione.

Di seguito sono riportate le osservazioni principali. Per i dettagli si rimanda al rispettivo parere.

3 Principali risultati della consultazione

3.1 Osservazioni generali

Approvano senza riserve il testo posto in consultazione i Cantoni di AI, BL, NE, LU, SO, il PSS, l'USS e il Centre Patronal. Il Cantone di ZH e l'USAM sono invece contrari al progetto perché la sua attuazione tecnica comporta un notevole onere supplementare, in particolare per i grandi istituti (ZH), e non si ha un quadro chiaro e preciso dei costi totali generati (USAM). Gli altri partecipanti accolgono in linea di massima favorevolmente il progetto, ma propongono alcuni adeguamenti.

3.2 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP)

3.2.1 Ponderazione dei rischi per i derivati

In relazione al nuovo approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati (art. 56 segg. OFoP), diversi partecipanti propongono di applicare l'approccio semplificato sviluppato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 (secondo l'ordinanza sulle banche [OBCR]) anche agli istituti della categoria di vigilanza 3, a condizione che questi si situino al di sotto di determinati valori soglia (FR, GR, SG, TG, ABG). Determinante potrebbe essere ad esempio l'esigenza in materia di fondi propri per i derivati che non deve essere superiore al 5 per cento dell'esigenza complessiva della banca (ASB) o il volume delle posizioni in derivati che deve essere inferiore a 50 miliardi di franchi (UBCS). Un'altra possibilità sarebbe consentire alle banche che effettuano poche operazioni in derivati di continuare ad applicare il cosiddetto metodo del valore di mercato (NW, ASB), con un eventuale fattore di ponderazione come ulteriore elemento di sicurezza (UBCS).

3.2.2 Ponderazione dei rischi per le quote di fondi

Anche nell'ambito della copertura con fondi propri applicabile alle quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche (art. 63 segg.) si propone di applicare agli istituti della categoria di vigilanza 3 (secondo l'OBCR) la procedura semplificata sviluppata dalla FINMA per gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5, a condizione che i suddetti istituti si situino al di sotto di determinati valori soglia (FR, GR, VD). Anche in questo caso si potrebbe prendere in considerazione una soglia del 5 per cento del rapporto tra l'esigenza in materia di fondi propri e l'esigenza complessiva della banca (ASB) oppure un volume di 500 milioni (UBCS). Diversi partecipanti affermano inoltre che bisognerebbe rinunciare al cuscinetto di fondi propri secondo l'articolo 43 OFoP se esso determina un potenziale di perdita superiore al 100 per cento (NW, TG, UR, VD). Proposte sull'attuazione tecnica a livello di circolare sono state avanzate da ASB, ABG e UBCS.

3.2.3 Ripartizione dei rischi

Diversi partecipanti (ASB, ABG, UBCS) propongono un diritto d'opzione per quanto riguarda l'applicazione anticipata del nuovo approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credi-

to («Standardised Approach for Counterparty Credit Risk», SA-CCR) nell'ambito della ripartizione dei rischi (come pure del «leverage ratio»).

3.2.4 Entrata in vigore e disposizione transitoria

Numerosi partecipanti sono favorevoli a un'estensione del termine transitorio previsto nell'articolo 148g OFoP a 12 mesi dalla data di entrata in vigore (GE, TG, UR, PLR, ASB, ABG, UBCS, EXPERTsuisse). Un'alternativa consisterebbe nel prorogare l'entrata in vigore (AG, VS).